

N. R.G. 1720/2015



TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1720/2015

Oggi 08/10/2015 alle ore 9,10 innanzi al dott. Gianluca Morabito, sono comparsi:

l'avv. _____ per BANCA _____
in sostituzione dell'avv. STIAFFINI NICOLA per _____
_____ per _____

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

L'avv. _____ richiamando espressamente il valore di precedente di Cass. 27548/14, conclude come in atto di citazione, con liquidazione equitativa delle spese legali.

L'avv. _____ rileva che la giurisprudenza citata da controparte (Cass. 27548/14) è relativa in realtà a norma abrogata (d.lgs. n. 154/92), mentre l'azione proposta si basa invece sull'art. 119TUB: ciò premesso conclude come in comparsa di risposta, insistendo per la condanna di controparte alle spese processuali, con distrazione delle stesse a favore del procuratore antistatario

Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio. Alle ore 10,17, terminata la Camera di Consiglio, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

dott. Gianluca Morabito





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO

Unica CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. GIANLUCA MORABITO
ha pronunciato ex art. 281sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1720/2015 promossa da:

BANCA _____, con il patrocinio dell'avv. _____

_____ elettivamente domiciliata presso il suo studio in Prato, _____ come

_____ a mandato a margine dell'atto di opposizione

OPPONENTE

_____ contro _____

E _____, con il patrocinio

_____ dell'avv. Nicola Stiaffini, elettivamente domiciliati presso lo studio _____

_____ come da procura alle liti allegata al ricorso

_____ monitorio

OPPOSTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna di precisazione delle
conclusioni e discussione ex art. 281sexies c.p.c..

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE**

Con atto di citazione ritualmente notificato la Banca I

a. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Prato
n. 574/15, con cui le era stato ingiunto di consegnare a I _____ e a

_____ la documentazione bancaria meglio indicata nel corpo
dell'atto, chiedendo la revoca del decreto sulla base dell'asserita insussistenza a

AVV. NICOLA STIAFFINI
Via dell'Indipendenza, 20 - 57126 LIVORNO
Tel. 0586 898366 - Fax: 0586 213763
nstiaffini@libero.it

Firmato Da: BIAGI FABRIZIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 11863 - Firmato Da: MORABITO GIANLUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: cdi651



richiedere tale documentazione ex art. 119 TUB in capo ai garanti, dovendo a suo
dire la norma applicarsi esclusivamente al "cliente".

i e l , costituitisi in giudizio,
chiedevano il rigetto dell'opposizione siccome infondata in fatto e in diritto e la
conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Non era concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, non erano
svolte istanze istruttorie ed all'udienza odierna la causa era discussa e decisa ex art.
281sexies c.p.c..

In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di incompetenza per valore
sollevata da parte opponente, del tutto evidente essendo che il valore della
controversia non può essere individuato sulla base del costo delle copie dei
documenti oggetto di richiesta, ma deve essere quantificato in ragione del credito
presunto risultante dagli estratti conto di che trattasi, senz'altro superiore al limite
di competenza del Giudice di Pace di €5.000,00.

Sempre in via preliminare deve essere, altresì, respinta l'eccezione di
incompetenza territoriale pure sollevata da parte opponente, al riguardo essendo
oppona il caso di osservare che ai sensi dell'art. 20 c.p.c. per le cause relative a
diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta
l'obbligazione e che nella fattispecie il contratto di fidejussione per cui è causa è
stato stipulato pacificamente a Prato.

Nel merito, l'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere respinta.

Va richiamato, al riguardo, tutto quanto già espresso in sede di decreto
ingiuntivo, con talune opportune precisazioni anche alla luce dei contenuti
dell'odierna opposizione.

Come noto, il fondamento normativo del diritto del cliente della Banca ad
ottenere copia della documentazione va rinvenuto nell'art.119, IV co., D.Lgs n.385/
1993, ai sensi del quale *"Il cliente, colui che succede a qualunque titolo e colui che
subentra nella amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie
spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della
documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni"*..

Costituisce, invero, principio consolidato in Giurisprudenza, quello secondo
cui il diritto del cliente alla consegna dei documenti relativi a rapporti bancari ha la

AVV. NICOLA STIAFFINI
Via dell'Indipendenza, 20 - 57126 LIVORNO
Tel. 0586 898366 - Fax 0586 213763
nicola.stiaffini@yahoo.it



consistenza ed il rango di vero e proprio diritto soggettivo autonomo, il quale trova fondamento nei doveri di solidarietà e negli obblighi di comportamento secondo buona fede nella esecuzione del rapporto e per altro verso sulla disposizione dell'art.119, comma 4, del D.Lgs n.385/1993 (Trib. Udine, sentenza n.64 del 17/1/2011, in Unijuris.it; Trib. Varese, 2/11/2009, in Il Caso.it; Trib. Torino; ord.12/4/2010, in Il Caso.it).

Si è, al riguardo, ulteriormente precisato come l'art.119 Tub debba essere interpretato alla luce della sua *ratio* ispiratrice, che è quella di permettere al correntista di verificare la corrispondenza tra le condizioni economiche normative cristallizzate nel contratto e quanto compiuto dalla banca durante l'esecuzione del rapporto.

Si è, altresì, correttamente sottolineato come il termine "*singole operazioni*" non debba essere inteso in senso letterale, per non correre il rischio di imporre al cliente il diabolico onere di indicare gli estremi (ad esempio data e natura) di una operazione di cui non ha riscontro contabile, vanificando di fatto quella tutela che il legislatore ha inteso, invece, garantire (Trib. Nola, 13/6/2000); neppure appare, in tale ipotesi, necessario che siano rese note le ragioni per le quali la richiesta è avanzata, atteso che il diritto previsto dal quarto comma dell'art.119 Tub si configura come un diritto sostanziale, la cui tutela è garantita come situazione giuridica finale e non strumentale, per il riconoscimento della quale non assume alcun rilievo l'utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione richiesta (Cass.19/10/1999 n.11773).

Il diritto alla consegna della documentazione bancaria trova, del resto, referente normativo; oltre che nel citato art.119 Tub, anche nel dovere generale di buona fede nella esecuzione del contratto, scolpito nell'art. 1375 c.c., essendo stato al riguardo chiarito che "*In tema di esecuzione del contratto, la buona fede si atteggia come un impegno o obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del *neminem laedere*, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, sino idonei a preservare gli interessi dell'altra parte; tra i doveri di comportamento scaturenti dall'obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla*



controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento
(Cass.27/9/2001 n.12093).

Di recente la Cassazione è tornata sull'argomento per ribadire come la pretesa del cliente alla consegna della documentazione bancaria costituisca un diritto autonomo che "pur derivando dal contratto, è estraneo alle obbligazioni tipiche che ne costituiscono lo specifico contenuto. Esso nasce dall'obbligo di buona fede e correttezza e solidarietà, che è accessorio ad ogni prestazione dedotta in negozio e consente alla parte interessate di conseguire ogni utilità programmata, anche oltre quelle riferibili alle prestazioni convenute, comportando esso stesso una prestazione, cui ognuna delle parti è tenuta, in quanto imposta direttamente dalla Legge (art.1375 c.c.) in tema di esecuzione del contratto" (Cass. n.1669/2007).

Ciò posto, identici principi appaiono, ad avviso di questo Giudice, applicabili anche all'ipotesi di proposizione dell'istanza ex art. 119, IV co., T.U.B. da parte del garante e ciò in quanto, dal momento stesso della costituzione della garanzia, sorge tra il fideiussore ed il creditore garantito un rapporto diretto e comunque qualificato, anche alla luce del fatto che il garante è soggetto potenzialmente destinatario degli effetti del rapporto garantito.

Tale diritto risulta, altresì, intimamente connesso alla natura stessa della garanzia fideiussoria, che si pone rispetto all'obbligazione principale garantita in rapporto di accessoria e dipendenza: dunque, se si considera che proprio in virtù di tale dipendenza, il fideiussore ha diritto, ai sensi dell'art. 1945 c.c., di opporre al creditore garantito le eccezioni proponibili dal debitore - relative, cioè, all'esistenza ed alla validità dell'obbligazione garantita -, non si vede ragione per escludere il diritto del garante di proporre, in luogo del garantito, istanza ai sensi dell'art. 119, co. 4, T.U.B nei confronti del creditore;

Ma v'è di più.

Nella specie l'art. 5 del rapporto fideiussorio in essere tra le parti prevedeva l'obbligo, a carico della banca e previo assenso del debitore, di comunicare al fideiussore non solo il dato meramente numerico dell'entità della esposizione debitoria del debitore garantito, ma anche le "ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa": la facoltà per il garante di accedere a tale documentazione



costituiva, quindi, un diritto espressamente riconosciuto in sede pattizia, sia pure condizionato all'assenso del debitore.

Ebbene, come documentato da parte opposta, con lettera del 16.09.2014 il curatore della fallita aveva autorizzato a trasmettere all'odierno ricorrente la documentazione richiesta con lettera del 29.07.2014.

Ne segue che anche a voler per un momento ritenere insussistente il diritto del fideiussore ad accedere alla documentazione relativa al rapporto garantito ex artt. 119 TUB e 1375 c.c., nella specie in ogni caso sussistevano tutte le condizioni per l'esercizio di detto diritto pattiziamente riconosciuto, sicché il rifiuto della banca all'ostensione di tali documenti appare del tutto ingiustificato.

Le superiori considerazioni impongono, in definitiva, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

rigetta l'opposizione proposta dalla Banca S.p.A. avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Prato n. 574/15, per l'effetto confermando integralmente e dichiarando esecutivo il suddetto decreto; condanna la società opponente a rimborsare a i e a

Le spese del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi €4.267,00 a titolo di compensi professionali, oltre alle spese forfetarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 ed oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte opposta, dichiaratosi antistatario.

Prato, 08.10.2015

Il Giudice

dott. GIANLUCA MORABITO

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.

Tribunale di Prato R.G. \$\$\$numero_ruolo\$\$ / \$\$\$anno_ruolo\$\$

pagina 6 di 7

AVV. NICOLA STIAFFINI

Via dell'Indipendenza, 20 - 57126 LIVORNO

Tel. 0586 898366 - Fax 0586 213763

dis:fin. @ gcl. g. n.



Sentenza n. 1069/2015 pubbl. il 08/10/2015
RG n. 1720/2015
Repert. n. 2309/2015 del 14/10/2015

IL CASO.it

